



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio III Attività produttive, Infrastrutture
e Innovazione tecnologica

Cod. sito: 4.13/2017/43

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0002618 P-4.37.2.13
del 15/02/2018



19020525

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it
ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Ufficio legislativo
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
- Dipartimento RGS
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
ROMA

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Gabinetto
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it
ROMA

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

ROMA
conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano
(CSR pec lista 3)
LORO SEDI

Alla Regione Campania
Capofila per materia
cap.gab@pec.regione.campania.it
ufficio.roma@pec.regione.campania.it
NAPOLI

Al Presidente dell'ANCI
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it
ROMA

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it
ROMA

MP
JB



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio III Attività produttive, Infrastrutture
e Innovazione tecnologica

Oggetto: Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Riparto del fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il nuovo testo dello schema di decreto indicato in oggetto (All.1), in sostituzione a quello inviato in data 13 febbraio 2018, che contiene la correzione di un refuso al comma 1, dell'articolo 1 con la cancellazione del riferimento all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Adriana Piccolo



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

UFFICIO LEGISLATIVO

non fare
AP

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0002581 A-4.37.2.13
del 14/02/2018



19011407

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Conferenza unificata.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio legislativo

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio legislativo

e, p.c. Alla Direzione generale per l'edilizia statale e gli
interventi speciali

OGGETTO: schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Riparto del fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati".

Si fa seguito alla nota n. 5479 datata 13 febbraio u.s. e si ritrasmette, in allegato, il nuovo testo dello schema di decreto indicato in oggetto nel quale è stato eliminato, al comma 1 dell'articolo 1, il refuso riguardante il riferimento al comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n.205.

La ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, infatti, avviene sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 della legge n.13 del 1989, a seguito del finanziamento disposto dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dall'articolo 1, comma 1166, della predetta legge n.205 del 2017.

Il riferimento al predetto comma 1072, invece, va mantenuto all'articolo 1 comma 3 che prevede che i fabbisogni delle Regioni non soddisfatti con la ripartizione di cui allo schema in esame, nonché quelli rilevati a partire dal 2017, siano ripartiti con la dotazione finanziaria del fondo in esame, rifinanziato proprio dall'articolo 1 comma 1072 della citata legge n.205 del 2017.

Si pregano i Dicasteri in indirizzo di voler esprimere il concerto sul testo modificato.

Si segnala l'urgenza.

IL CAPO UFFICIO
(CA Pietro Giuseppe Vella)



*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e
il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTA la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche” e, in particolare, l’articolo 10, che prevede l’istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e che il medesimo fondo è annualmente ripartito, tra le regioni richiedenti, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni le quali ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti;

VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che ha abrogato l’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, che prevedeva la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTO l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” che prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo tra le cui finalità è anche ricompresa l’eliminazione delle barriere architettoniche;

VISTO il citato articolo 1 che prevede, altresì, che l’utilizzo del predetto fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati;

VISTO l’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che rifinanzia il fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016;

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 1166, della citata legge n. 205 del 2017 che autorizza le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell’allegato 2 della legge medesima nel quale è compreso il fondo di cui all’articolo 1, comma 140 della citata legge n. 232 del 2016, le cui risorse previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche dell’anno 2021 sono anticipate all’anno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1,

comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2017, n.226, con il quale, all’allegato 1 lettera l), sono state assegnate le risorse per l’eliminazione delle barriere architettoniche per un importo complessivo di 180 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l’anno 2017, 60 milioni di euro per l’anno 2018, 40 milioni di euro per l’anno 2019, 60 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2032;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 ottobre 2017, n. 177410, con il quale sono stati assegnati sul capitolo di spesa 7351, di nuova istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse, per l’anno 2017, pari a 20 milioni di euro, da ripartire ai sensi del citato articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n.13;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta dell’11 febbraio 2016, ha formulato al Governo l’invito di istituire un tavolo tecnico volto al rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 10 della legge 9 febbraio 1989, n.13;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in linea con la predetta richiesta avanzata dalle regioni e province autonome, ha invitato gli stessi enti a comunicare i dati relativi al fabbisogno complessivo inevaso all’anno 2017;

VISTE le comunicazioni delle regioni pervenute in ordine al fabbisogno complessivo inevaso all’anno 2017, quantificato in euro 230.556.718,46;

VISTE le risultanze dei tavoli tecnici del 21 novembre 2017 e dell’11 dicembre 2017, nei quali è stato concordato di procedere alla ripartizione dei fondi disponibili in proporzione al fabbisogno inevaso complessivo formalmente comunicato;

RITENUTO di poter, quindi, procedere alla ripartizione delle predette risorse per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati;

VISTO il parere espresso nella seduta della Conferenza Unificata in data in ordine alla ripartizione delle risorse di cui ai citati articoli 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e 1, commi 1072 e 1166, della legge n. 205 del 2017;

DECRETA:

Art.1

1. Per l’eliminazione delle barriere architettoniche, le risorse assegnate al fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all’articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 180 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020, sono ripartite, sulla base dei criteri indicati dall’articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in conformità a quanto previsto dall’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali, sulla base delle disponibilità finanziarie annuali, provvede a trasferire le risorse, come ripartite nell’allegato A, alle singole regioni.

3. I fabbisogni, non soddisfatti con la ripartizione di cui al presente decreto, nonché quelli rilevati a partire dal 2017 secondo le scadenze previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, sono soddisfatti a valere

sulla dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, destinata alle finalità di cui al comma 1.

Art.2

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Allegato A

REGIONE	Fabbisogno inevaso	Ripartizione risorse disponibili anno 2017	Ripartizione risorse disponibili anno 2018	Ripartizione risorse disponibili anno 2019	Ripartizione risorse disponibili anno 2020	Totale risorse disponibili anni 2017-2020
ABRUZZO	5.686.566,84	493.290,06	1.479.870,17	986.580,11	1.479.870,17	4.439.610,51
BASILICATA	19.552.422,70	1.696.105,22	5.088.315,66	3.392.210,44	5.088.315,66	15.264.946,98
CAMPANIA	17.303.656,49	1.501.032,51	4.503.097,53	3.002.065,02	4.503.097,53	13.509.292,59
EMILIA ROMAGNA	37.613.060,71	3.262.803,27	9.788.409,80	6.525.606,53	9.788.409,80	29.365.229,40
LAZIO	24.660.460,51	2.139.209,88	6.417.629,64	4.278.419,76	6.417.629,64	19.252.888,92
LIGURIA	352.705,22	30.595,96	91.787,88	61.191,92	91.787,88	275.363,64
LOMBARDIA	32.449.136,36	2.814.850,64	8.444.551,93	5.629.701,29	8.444.551,93	25.333.655,79
MARCHE	14.530.428,69	1.260.464,56	3.781.393,69	2.520.929,13	3.781.393,69	11.344.181,07
MOLISE	1.506.501,16	130.683,78	392.051,34	261.367,56	392.051,34	1.176.154,02
PIEMONTE	32.948.758,14	2.858.191,11	8.574.573,33	5.716.382,22	8.574.573,33	25.723.719,99
PUGLIA	5.227.773,10	453.491,28	1.360.473,85	906.982,57	1.360.473,85	4.081.421,55
SARDEGNA	4.171.811,03	361.890,22	1.085.670,65	723.780,43	1.085.670,65	3.257.011,95
SICILIA	5.675.801,50	492.356,20	1.477.068,60	984.712,40	1.477.068,60	4.431.205,80
TOSCANA	3.814.081,41	330.858,41	992.575,22	661.716,81	992.575,22	2.977.725,66
UMBRIA	14.192.072,57	1.231.113,34	3.693.340,02	2.462.226,68	3.693.340,02	11.080.020,06
VENETO	10.871.482,03	943.063,56	2.829.190,69	1.886.127,13	2.829.190,69	8.487.572,07
TOTALE	230.556.718,46	20.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	180.000.000,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: schema di decreto inerente la proposta di riparto del fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Lo schema di decreto indicato in oggetto provvede a ripartire alle regioni le risorse contenute nel fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", rifinanziato dall'articolo 1, commi 1072 e 1166, della legge 27 dicembre 2017, n.205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". Tale fondo è finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche.

La ripartizione del fondo è stata effettuata utilizzando il criterio del fabbisogno inevaso comunicato dalle regioni, criterio condiviso dagli enti territoriali e mutuato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 che ha istituito il fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, attualmente privo di risorse in quanto non alimentato da tempo.

Anche il Ministero dell'economia e delle finanze, nel decreto di assegnazione delle prime risorse pari, per l'anno 2017, a 20 milioni di euro, sul capitolo di spesa 7351, di nuova istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha specificato che la ripartizione debba essere effettuata ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 13 del 1989.

In sede di acquisizione del concerto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso il parere favorevole con nota n. 292-3353 del 3 gennaio 2018, mentre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n.602 del 24 gennaio 2018, non ha condiviso l'esclusione delle regioni Puglia e Calabria dal riparto del fondo.

Dopo un lungo confronto con le regioni, lo schema di decreto prevede il riparto tra tutte le regioni che hanno presentato il fabbisogno inevaso, compresa la regione Puglia che era stata esclusa dal riparto ed è stata riammessa a seguito della comunicazione del fabbisogno inevaso al 2017 e la regione Sicilia che ha comunicato un'integrazione.

Le regioni Calabria e Valle d'Aosta, invece, non hanno presentato analoga comunicazione ma hanno indicato unicamente le risorse già stanziare per le quali non sono previsti rimborsi e perciò sono state escluse dal riparto.

Si precisa, infine, che le province autonome di Trento e Bolzano sono state escluse dal riparto in virtù dell'abrogazione da parte dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191 dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.386 che consentiva alle suddette province di partecipare alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Lo schema di decreto è composto da due articoli.

L'articolo 1 del provvedimento, al comma 1, prevede che le risorse del fondo di cui alle già citate leggi di bilancio 2017 e 2018, per un importo complessivo di 180 milioni di euro, sono ripartite in base a quanto riportato nell'allegato A e secondo i criteri indicati dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n.13.

Il comma 2 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici- direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, sulla base delle disponibilità finanziarie annuali, provveda a trasferire le risorse, come ripartite nell'allegato A, alle singole regioni.

Il comma 3 stabilisce che i fabbisogni non soddisfatti dal presente decreto, nonché quelli rilevati a partire dal 2017, secondo le scadenze previste dalla legge n.13 del 1989, potranno essere soddisfatti con le

risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016, come rifinanziato dall'articolo 1, commi 1072 e 1166, della legge n.205/2017.

L'articolo 2 detta norme sull'entrata in vigore del provvedimento.

Nell'**Allegato A** è riportato il fabbisogno inevaso delle regioni e l'assegnazione delle risorse a favore delle stesse distinta per annualità.